



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 104 Reg. Del.

OGGETTO: Art. 159 del Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - Quantificazione importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata.

L'anno duemilatredici, il giorno ventisette, del mese di giugno, alle ore 10,50, nella solita sala delle adunanze della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

N/ro d'ord.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Dott. Francesco Froio	Sindaco	X	
2	Avv. Giuseppe Macrì	Vicesindaco		X
3	Avv. Felice Siciliano	Assessore	X	
4	Dott. Michele Malta	"		x
5	Sig.ra M. Concetta Marascio	Ass.Esterno	x	

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Scarpino.

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Froio, il quale riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 159 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita:

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoreri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

*b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.*

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

- **l'art. 27, comma 13, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448**, come modificato dall'art. 3-
quater del D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2002
n. 75, così dispone:

*13. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo
di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti
presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro o di
pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti
non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né
sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali.*

- **la Sentenza della Corte Costituzionale del 18 giugno 2003 n. 211** con la quale
"dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte
in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere
a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo
della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme
destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente
locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine
cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta
fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso " ;

- **l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993** individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione
forzata, i servizi locali indispensabili dei Comuni;

RITENUTO, pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- la Legge 28 dicembre 2001 n. 448;

- il D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002 n. 75;

- il vigente Regolamento di contabilità;

- lo Statuto dell'Ente;

Con voti: unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. DI QUANTIFICARE, in complessive €uro **1.401.913,35** relativamente al 2° **SEMESTRE**
dell'anno 2013 , gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate
alle finalità previste dall'art. 159 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel modo così specificato:

SOMME IMPIGNORABILI

(ai sensi dell'art. 159, comma 2, lettera a, b, c e D.M.I
28/5/1993)

2 ° semestre 2013

Competenze mensile.....Euro	68.509,64
CPDELEuro	16.442,31
INADEL PREV.....Euro	2.055,29
IRAPEuro	5.823,32
TOTALE	92.830,56

LETT. A)

TOTALE RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE PER TRE MESIEuro 278.491,69

LETT. B)

RATE MUTUI CASSA DD.PP E BANCHE DIVERSEEuro 152.627,66

LETT. C)

di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
connessi all'Ufficio tecnico comunale;
di anagrafe e stato civile.....Euro 136.572,00

Servizi connessi con la giustizia :
di polizia locale e di polizia amministrativa
della leva militare
di protezione civile, pronto intervento e tutela della pubblica sicurezzaEuro 22.000,00

Servizi di istruzione primaria e secondariaEuro 19.475,00

Servizi connessa alla distribuzione dell'acqua
potabile
di fognatura e depurazione
di nettezza urbana
di viabilità e di illuminazione pubblicaEuro 792.747,00

TOT.LETT C) 970.794,00

totaleEuro 1.401.913,35

2. DI NOTIFICARE copia del presente atto al tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge;

3. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

